

Determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti all'ex coniuge del *de cuius* e al coniuge superstite

di LUANA LEO

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione precisa che per la determinazione delle quote di pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge del *de cuius* e del coniuge superstite occorre considerare la durata del matrimonio e le convivenze prematrimoniali.

La vicenda in esame prende le mosse dalla pronuncia del Tribunale di Caltanissetta, con cui si riconosceva il diritto alla pensione di reversibilità nella quota del 40% in favore della ex moglie del *de cuius*. La Corte di appello, però, rideterminava la quota della pensione di reversibilità spettante alla ex coniuge nella misura del 25%, accordando il 75% del trattamento pensionistico alla coniuge superstite. In particolare, oltre ai redditi delle parti e all'entità dell'assegno divorzile, si teneva conto della durata del rapporto di coniugio (art. 9, l. n. 898/1970).

La ex coniuge solleva, dunque, ricorso in Cassazione.

Con il primo ed unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, l. n. 898/1970, in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dal momento che la Corte di appello non aveva incentrato la decisione sul criterio temporale della durata del matrimonio pari a venti anni; il legame con la moglie superstite, invece, era durato soltanto quattordici anni. La ricorrente sottolinea, altresì, come la Corte di appello non abbia considerato la situazione reddituale delle parti in causa: la stessa risultava impossidente; al contrario, la controparte era proprietaria di diversi immobili.

Prima di entrare nel merito della questione, la Corte precisa che quello di legittimità è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare puntuale collocazione entro un elenco tassativo di motivi; alla medesima, infatti, compete esclusivamente esercitare un controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass., n. 24738/2019; Cass., n. 25332/2014). Nell'ottica della Suprema Corte, il predetto ricorso è inammissibile, in quanto mira realmente ad una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito (Cass., n. 5987/2021; Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).

Secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado si è conformato agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità: la scissione del trattamento di reversibilità deve essere espletata bilanciando, in nome della finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con quelli della durata della convivenza preconiugale e dell'entità dell'assegno divorzile (*ex multis*, Cass., n. 8263/2020). In tale ottica, la Suprema Corte statuisce che alla convivenza *more uxorio* deve essere riconosciuta non una semplice valenza «correttiva» dei risultati scaturenti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto coniugale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove la parte interessata dimostri solidità ed effettività della comunione di vita preconiugale (Cass., n. 16098/2012; Cass., n. 10391/2012).

La Cassazione chiarisce, altresì, due profili degni di rilievo: da un lato, la durata della convivenza non deve essere mai confusa con quella del legame di coniugio; dall'altro, nell'entità dell'assegno divorzile non deve dedursi un limite legale alla quota di pensione conferibile all'ex coniuge, data l'assenza di ogni altra indicazione normativa in tal senso.

Un passaggio cruciale della pronuncia in commento si ravvisa – a giudizio di chi scrive – nel punto in cui la Cassazione osserva che non tutti gli elementi devono necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, giacché la determinazione della loro incisività rientra nella sfera di apprezzamento del giudice di merito.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il rapporto di coniugio e quello di convivenza tra il *de cuius* e la ex moglie hanno avuto una durata complessiva di nove anni e mezzo; ben più lunga, invece, è stata la durata del rapporto (comprensivo degli anni di convivenza *more uxorio* e di matrimonio) tra il primo e la coniuge superstite.

Con riguardo all'entità dell'assegno di divorzio, la Suprema Corte ha rilevato la riduzione dell'importo iniziale a causa del pensionamento del *de cuius*, avvenuto anticipatamente per ragioni di salute. Infine, ha ravvisato che le parti sono sprovviste di un reddito proprio e che i diritti immobiliari attestati alle stesse non presentano consistenza apprezzabile.

A fronte di quanto sopra segnalato in ordine alla determinazione della pensione di reversibilità, è interessante constatare che, precedentemente, al coniuge superstite di sesso maschile si riconosceva il diritto alla suddetta pensione solo se lo stesso fosse stato riconosciuto invalido; tale regola, peraltro, restava valida ed efficace nonostante il disposto dell'art. 11, comma 1, l.

n. 903/1977. Con la sentenza n. 6/1980, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, R.D. n. 636/1939 (convertito, con modificazioni, in l. n. 1272/1939) e dell'art. 11, comma 1, della legge sopraindicata limitatamente all'espressione «deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». In concreto, il giudice costituzionale, nel riconoscere che la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dai proventi lavorativi della moglie è perfettamente identica a quella garantita dal marito, esclude la distinzione tra le due situazioni conseguenti rispettivamente dalla morte della moglie o del marito.